

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA STRAORDINARIA

Palermo - Giovedì, 31 dicembre 2020

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'anno 2021 sono indicati in ultima pagina. Con la fine dell'anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2020 e, conseguentemente, cesserà l'invio della *Gazzetta* agli abbonati.

Fermo restando che gli abbonamenti per l'intero anno 2021 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio p.v., si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell'invio, sarà necessario provvedere al versamento dell'importo dell'abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l'attestazione di versamento all'Amministrazione della *Gazzetta*.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 2020, n. 34.

Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta pag. 2

LEGGE 29 dicembre 2020, n. 35.

Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana pag. 8

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 36.

Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie pag. 29



LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 dicembre 2020, n. 34.

Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rinvio delle elezioni per il rinnovo
degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta*

1. Al fine di contenere i rischi sanitari connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le elezioni per il rinnovo ordinario degli organi dei comuni già previste per il mese di novembre 2020 si svolgeranno in una data compresa tra l'1 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021. Fino alla proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali neoeletti è prorogato il mandato del sindaco e dei consiglieri comunali in carica. Per le elezioni di cui al presente comma sono fatte salve le operazioni relative alla presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

2. Per le elezioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11.

3. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 14 bis, le parole 'entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020' sono sostituite dalle parole 'in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.';

b) all'articolo 51 le parole 'e comunque non oltre il 31 gennaio 2021' sono sostituite dalle parole 'e comunque non oltre il 30 aprile 2021'.

4. Le elezioni dei Consigli metropolitani di cui all'articolo 14 bis, comma 7, terzo periodo, della legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 2, sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione e si svolgono nella medesima data fissata per le elezioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della medesima legge regionale n. 15/2015, come modificato dalla lettera a) del comma 2.

5. Resta fermo, per le elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali di cui al comma 4, quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11/2020.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2020.

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*

MUSUMECI

GRASSO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 2:

L'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante "Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020." così dispone:

“ Disposizioni in materia di procedimento elettorale per il turno elettorale amministrativo 2020.

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia Covid-19, in via eccezionale, al fine di contenere i rischi di contagio durante il procedimento elettorale, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa nazionale e regionale, nelle elezioni degli organi dei comuni interessati dal rinnovo nel turno elettorale per l'anno 2020, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e le operazioni di autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, si svolgono nelle ore pomeridiane del sabato che precede la data delle votazioni;
- b) le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 22 e proseguono nella giornata successiva di lunedì dalle ore 7 alle ore 14, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alla chiusura delle urne, alla formazione dei plichi ed alla custodia della sala di votazione;
- c) le operazioni preliminari allo scrutinio di cui all'articolo 36 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione n. 3/1960 e successive modifiche ed integrazioni, e le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la conclusione della votazione, a decorrere dalle ore 14 del lunedì.”.

Note all'art. 1, comma 3, lett. a) e lett.b) e all'art.1, comma 4:

Gli articoli 6, 14 *bis* e 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risultano rispettivamente i seguenti:

“Art. 6

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale .

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno

successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 *in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.*

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione della presente legge sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 14 bis

Consiglio metropolitano.

1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

- a) il regolamento per il proprio funzionamento;
- b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;
- b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni

appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge *in una domenica compresa tra il 15 marzo 2021 ed il 31 marzo 2021. Hanno diritto di voto gli organi elettivi dei comuni in carica alla data delle elezioni degli enti di area vasta.*

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

Art. 51

Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta.

1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani *e comunque non oltre il 30 aprile 2021*, le funzioni dei Presidenti e dei Consigli dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Nota all'art. 1, comma 5:

L'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 recante “Rinvio delle elezioni degli organi degli enti locali e degli enti di area vasta per l'anno 2020.” così dispone:

“Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020";
- b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole "in una domenica compresa tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale per l'anno 2020";
- c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 gennaio 2021".

2. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

3. In conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 17 bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il termine di dodici mesi di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, della legge regionale n. 15/2015 non si applica per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale da svolgersi ai sensi del comma 1, lettera a).”.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 878

«Disposizioni urgenti per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni e degli enti di area vasta».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci), su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica (Grasso) il 16 novembre 2020. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 19 novembre 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 179 del 24 novembre 2020 e n. 180 del 25 novembre 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 180 del 25 novembre 2020.

Relatore: Stefano Pellegrino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 231 dell'1 dicembre 2020, n. 232 del 2 dicembre 2020, n. 233 del 9 dicembre 2020 e n. 234 del 15 dicembre 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 234 del 15 dicembre 2020.

(2020.53.3087)050

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGE 29 dicembre 2020, n. 35.

Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

1. La Regione promuove la tutela e la valorizzazione del tartufo siciliano e delle attività di raccolta e di coltivazione dello stesso.

2. La presente legge, in armonia con le disposizioni della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni, disciplina la raccolta, la conservazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati.

Art. 2.
Sostegno e sviluppo della tartuficoltura in Sicilia

1. La Regione, d'intesa con il Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia, promuove iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, in particolare:

- a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone del tartufo;
- b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
- c) la valorizzazione delle produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
- d) la coltivazione nei vivai del territorio siciliano di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura e la produzione di piantine micorrizate;
- e) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree vocate;
- f) la diffusione e la promozione della conoscenza del tartufo siciliano in abbinamento al settore dell'enogastronomia, incentivando sinergie tra i due mondi anche attraverso strategie di sviluppo culturale e di marketing territoriale;
- g) le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e alla commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovraregionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati;

h) il mantenimento delle capacità produttive nelle aree tartufigene.

Art. 3.

Classificazione dei tartufi e delle tartufaie

1. Ai fini della presente legge i tartufi sono classificati in:

- a) tartufi spontanei, provenienti dall'attività dei liberi cercatori;
- b) tartufi coltivati, provenienti dagli impianti tartufigeni realizzati con piante micorrizate certificate;
- c) tartufi provenienti dalle tartufaie naturali controllate.

2. Nel territorio regionale le tartufaie sono classificate secondo le seguenti tipologie:

- a) tartufaia naturale: per essa si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi;
- b) tartufaia controllata: per essa si intende una tartufaia naturale su fondo privato, oggetto di miglioramenti mediante operazioni di incremento e lavorazioni agronomiche secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7;
- c) tartufaia coltivata: per essa si intende un impianto specializzato, realizzato *ex novo*, con piante tartufigene, la cui micorrizzazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte a cure colturali ricorrenti secondo quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

Art. 4.

Disposizioni per le tartufaie controllate

1. Per ottenere la denominazione di tartufaia controllata ai sensi dell'articolo 3 il fondo privato deve essere incrementato con l'inserimento di un numero di piante micorrizate pari al 20 per cento di quelle esistenti sulla superficie dell'impianto, nei tempi e con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Ai conduttori di tartufaie controllate è fatto obbligo:

- a) di non eseguire opere che possano danneggiare la tartufaia naturale esistente;
- b) di eseguire opere di contenimento delle specie vegetative infestanti, mediante periodici interventi di sfalci, decespugliamenti, potature o diradamenti, da effettuare con modalità funzionali a preservare le condizioni delle specie arboree simbiotiche alle specie di tartufo;
- c) di eseguire opere di drenaggio e di governo delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di ristagno e di erosione dei terreni declivi.

COPIA
NON
VALIDA

3. La superficie massima di una tartufaia controllata non può superare i tre ettari. Tale limite di estensione è elevato a 15 ettari nel caso di fondi tra loro confinanti. Tra le tartufaie, anche non direttamente confinanti, deve essere garantita una fascia di libero accesso, non inferiore a cinquecento metri di larghezza, lungo tutto il confine della tartufaia stessa.

Art. 5.

Compiti e funzioni della Regione

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) definisce il sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;

b) individua e cataloga le foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate e indica le tartufaie destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.

Art. 6.

Esercizio delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta di tartufi non attribuite dalla presente legge all'Amministrazione regionale sono svolte dai comuni per i territori di propria competenza.

Art. 7.

Regolamento di attuazione

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, il regolamento di attuazione della presente legge nel quale sono definiti:

- a) le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;
- b) le modalità e i criteri per la lavorazione e la conservazione dei tartufi;
- c) le modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito delle foreste demaniali;
- d) i contenuti e le modalità dell'esame di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi nonché i casi di revoca e sospensione della stessa;
- e) i criteri e le modalità della cerca del tartufo con l'ausilio di cani;
- f) i criteri per l'utilizzo delle somme di cui all'articolo 23;
- g) i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ambiti riservati di cerca e raccolta e delle tartufaie così come classificate dalla presente legge;

COPIA
NOTA

h) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera g);

i) la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 22;

j) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

Art. 8.

*ConSORZI volontari, associazioni di tartuficoltori,
associazioni di raccoglitori e cercatori di tartufo*

1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni sono istituiti secondo le disposizioni del Codice civile.

2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori procedono alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 18.

Art. 9.

Identificazione delle specie di tartufo

1. I tartufi freschi o conservati destinati al consumo devono appartenere a uno dei generi e specie indicati dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni. L'esame finalizzato all'accertamento della commestibilità e commerciabilità degli esemplari spontanei e coltivati è eseguito dagli Ispettorati micologici presso i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) o da micologi iscritti all'albo nazionale o regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 19.

2. L'accertamento ai fini di studio delle specie di tartufo in base alle caratteristiche botaniche e organolettiche è svolto dagli ispettori micologi e dai micologi iscritti all'albo nazionale e regionale. I micologi partecipano a corsi di aggiornamento periodici certificati e sono inseriti in apposito registro tenuto dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura.

Art. 10.

Esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi

1. L'età minima per esercitare la cerca e la raccolta dei tartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta purché accompagnati da persona in possesso di attestato di idoneità.

2. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:

a) durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;

b) nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delle tartufaie coltivate;

- c) quando i tartufi risultano non maturi o avariati e mediante lavorazione andante del terreno;
- d) con l'ausilio di più di due cani iscritti all'anagrafe canina. E' ammesso l'utilizzo un cucciolo di età non superiore a sei mesi per l'addestramento;
- e) con l'uso di vanghette di lunghezza superiore a 15 cm.

Art. 11.

Norme particolari per l'esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi nelle foreste demaniali e nei parchi

1. Nelle foreste demaniali e nei parchi la cerca e la raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 13 e del tesserino di cui all'articolo 14. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, determina le modalità con cui è consentita la cerca e la raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d'intesa con i rispettivi organismi di gestione, nei parchi nazionali e regionali nonché nelle aree protette.

Art. 12.

Cerca e raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio

1. La cerca e la raccolta dei tartufi e degli altri funghi ipogei per esclusivi e comprovati scopi scientifici e di studio può essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente anche in deroga alle modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 e al di fuori dei periodi stabiliti, secondo le disposizioni della presente legge.

2. I soggetti che effettuano la cerca e la raccolta per le finalità di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 14.

Art. 13.

Attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi

1. L'attestato di idoneità alla cerca e alla raccolta dei tartufi è rilasciato dal Dipartimento regionale dell'agricoltura ai maggiori di anni quattordici previa frequentazione di appositi corsi e previo superamento di un esame volto a verificare le conoscenze dei candidati in merito ai principi della tartuficoltura, al contenuto della normativa regionale e nazionale relativa alla raccolta del tartufo, ai principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, alla salvaguardia della salute e del benessere del cane da tartufi.

2. Con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i contenuti minimi dei corsi di cui al comma 1.

COPIA
NON
VALIDA

3. L'attestato di idoneità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ha validità sull'intero territorio nazionale, con esclusione delle tartufaie coltivate o controllate.

4. I corsi di cui al comma 1 sono organizzati dagli enti di ricerca, dagli enti locali, dalle associazioni micologiche, dalle associazioni naturalistiche aventi rilevanza nazionale o regionale o ambientaliste riconosciute senza fini di lucro, aventi sedi e operanti nel territorio regionale.

5. Gli attestati di idoneità già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità previo pagamento della tassa regionale.

Art. 14.

Tesserino per la cerca e la raccolta di tartufi

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, anche mediante delega agli enti locali, rilascia il tesserino per la cerca e la raccolta dei tartufi previo versamento della tassa di concessione regionale.

2. Il tesserino è di due tipi:

a) amatoriale, che consente al titolare di raccogliere fino a 500 grammi al giorno di tartufo del gruppo "BIANCHI" e fino a 1.500 grammi al giorno di tartufo del gruppo "NERI", salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro cinquanta;

b) professionale, che consente al titolare di raccogliere fino a 1.200 grammi al giorno di tartufo del gruppo "BIANCHI" e fino a 4.000 grammi al giorno di tartufo del gruppo "NERI", salvo un unico esemplare di maggiore peso. Per tale permesso la tassa di concessione regionale annuale ammonta ad euro centocinquanta.

Art. 15.

Periodi di libera cerca e raccolta dei tartufi

1. La cerca e la raccolta libera dei tartufi sono consentite nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge. In presenza di particolari situazioni climatiche, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea può stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.

2. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.

Art. 16.

Divieti temporanei di cerca e di raccolta dei tartufi

1. I comuni vietano, per periodi determinati, la cerca e la raccolta dei tartufi nei territori del rispettivo ambito di competenza, qualora vi sia la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, ancorché di singole specie.

COPIA
NON

2. Gli enti locali territorialmente competenti provvedono a dare la massima diffusione e pubblicità al divieto temporaneo di raccolta dei tartufi.

Art. 17.

Ambiti di esercizio dell'attività di cerca e di raccolta

1. Le attività di cerca e raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. Il diritto di proprietà è evidenziato nei modi e nei termini previsti dall'articolo 18.

3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni da essi condotti.

4. I proprietari o i conduttori dei fondi non recintati secondo quanto previsto nel comma 1 non possono opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti del tesserino di cui all'articolo 14.

Art. 18.

Riconoscimento delle tartufaie

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, rilascia l'attestazione di denominazione di "tartufaia controllata o coltivata", imponendo l'obbligo di identificazione delle stesse mediante apposite tabelle poste su idonei pali di sostegno a un'altezza non inferiore a metri 2,5 dal suolo, lungo tutto il confine dell'area tartufigena e a distanza tale che da ogni cartello debba risultare visibile tanto il precedente quanto il successivo. Ogni cartello riporta ben visibile e in carattere stampatello la dicitura "Raccolta di tartufi riservata" e le altre specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Successivamente al riconoscimento di cui al comma 1, i proprietari dei relativi fondi possono riservarsi il diritto di cerca e raccolta dei tartufi.

3. La denominazione di tartufaia controllata o coltivata ha validità decennale ed è rinnovata su richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

4. Il riconoscimento della denominazione di tartufaia controllata o coltivata è revocata dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione o conformità degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

COPIA TR
NON VA

5. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle d'identificazione della tartufo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

Art. 19.

Norme particolari per la tutela e la valorizzazione dei tartufi

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con apposita deliberazione:

a) all'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nel territorio regionale;

b) alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale.

2. All'atto della cessione il cercatore di tartufi deve essere in possesso di certificazione di commestibilità, in cui devono essere riportate:

a) la specie e la relativa denominazione tassonomica;

b) la zona e la data di raccolta;

c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.

3. L'esame per l'accertamento delle specie dei tartufi spontanei e coltivati (Certificato di commestibilità) è eseguito dagli ispettori micologici presso i dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASP) e dai micologi iscritti all'albo nazionale e regionale, che sono obbligati a partecipare a corsi di aggiornamenti periodici certificati, da inserire, in seguito, a richiesta, in apposito registro. Il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento indetti dall'Assessorato competente, su proposta del Centro di ricerca per la valorizzazione del tartufo e della tartuficoltura in Sicilia.

Art. 20.

Divieti

1. È vietata, sotto ogni forma, la commercializzazione con la denominazione "tartufo" di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e successive modificazioni.

2. E' vietata la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri.

Art. 21.

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata, oltre che dai soggetti previsti da norme statali e contenute all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, dagli agenti del

COPIA
NON

Corpo forestale della Regione, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.

Art. 22.
Sanzioni

1. La violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale, comporta la confisca del prodotto ed è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi indicati:

a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza attestato di idoneità, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 258,00 a euro 2.582,00;

d) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, compresa la raccolta di tartufi di diametro inferiore a 2 centimetri: da euro 52,00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento di cui all'articolo 7 per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;

e) mancata chiusura a regola d'arte delle buche effettuate per cavare i tartufi: per ogni buca da euro 258,00 a euro 2.582,00;

f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

g) mancata apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;

i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge n. 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;

j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge n. 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;

COPIA
NON

k) violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell'attestato di idoneità dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo, nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'attestato di idoneità e dell'eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. I proventi della tassa di concessione di cui all'articolo 14 affluiscono in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione e sono destinati alle finalità di cui alla presente legge.

Art. 24.

Commercializzazione delle piante micorrizate

1. Le aziende che intendono produrre e commercializzare piante micorrizate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

Art. 25.

Lavorazione e conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo

1. La lavorazione e la conservazione dei tartufi e dei prodotti a base di tartufo avviene nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.

2. La lavorazione del tartufo per la conservazione e dei prodotti a base di o contenenti tartufo destinati al consumo può essere effettuata da:

- a) ditte iscritte alla camera di commercio;
- b) consorzi di produttori di tartufo controllate e coltivate;
- c) cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

3. I tartufi, o le parti di esso, oggetto di processo di conservazione sono vendute in confezioni chiuse con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale ed eventualmente vino, liquore o acquavite.

4. I contenitori sono sottoposti a sterilizzazione a 120°C.

5. E' ammesso l'impiego di altre sostanze ovvero un diverso sistema di conservazione, consentito dalla normativa in materia di conservazione di prodotti destinati al consumo alimentare, purché indicato in etichetta.

COPIA
NON

6. L'etichettatura riporta le generalità del confezionatore, il nome del tartufo e la sua indicazione tassonomica, il peso netto del prodotto espresso in grammi di prodotto sgocciolato con tolleranza massima del 5 per cento, l'eventuale indicazione di "tartufi pelati", qualora siano stati liberati della scorza, la tipologia dell'eventuale liquido di governo.

7. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare sull'etichetta l'elenco della specie di Tuber presenti ed il peso in percentuale del prodotto fresco utilizzato.

8. I prodotti contenenti aromi di sintesi (bismetiltiometano o simili) non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome "tartufo" né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi", secondo quanto specificato nel regolamento di attuazione e come previsto dalla normativa statale ed europea.

9. Il contenuto dei barattoli e dei flaconi deve avere le seguenti caratteristiche: liquido di governo o di copertura, profumo gradevole, sapore appetitoso tipico della specie, assenza di terra, di sabbia, di vacui e di altre materie estranee.

10. E' in ogni caso vietato l'uso di sostanze coloranti.

Art. 26.

Raccoglitori occasionali o amatoriali e professionali

1. Secondo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale ed ai fini del rilascio del tesserino di raccolta di cui all'articolo 14, i raccoglitori e i cercatori di tartufo sono distinti in amatoriali e professionali in ragione delle soglie di reddito prodotte, come stabilito dall'articolo 1, commi da 692 a 699, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni.

2. I raccoglitori e i cercatori di tartufi tenuti a munirsi di partita IVA in ragione dell'ammontare dei redditi prodotti, secondo quanto previsto dal comma 1, sono tenuti al possesso del tesserino professionale.

Art. 27.

Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente legge sono efficaci dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 7.

2. Le tartufaie coltivate realizzate prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizzazione.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Art. 28.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2020.

*Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*

MUSUMECI

BANDIERA

CORDARO

TABELLA

1. CALENDARIO RACCOLTA TARTUFO

Tuber magnatum pico dal 1 Ottobre al 20 Gennaio
Tuber macrosporum dal 15 Settembre al 20 Gennaio
Tuber uncinatum dal 1 Ottobre al 31 Gennaio
Tuber melanosporum dal 1 Novembre al 31 Marzo
Tuber borchii dal 15 Dicembre al 15 Aprile
Tuber brumale dal 1 Novembre al 15 Aprile
Tuber aestivum dal 15 Maggio al 15 Agosto
Tuber mesentericum dal 1 Novembre al 31 Marzo
Tuber brumale var. moschatum dal 1 Gennaio al 31 Marzo

2. ORARI DI RACCOLTA

Dicembre –Gennaio dalle ore 7.00 alle ore 17.00
Febbraio-Ottobre-Novembre dalle ore 6.00 alle ore 18.00
Altri periodi dalle ore 5.30 alle ore 21.00
E' vietata la raccolta durante le ore notturne, da una ora dopo il tramonto ad una ora prima della levata del sole

3. DIVIETI E LIMITAZIONI

Oasi di protezione della fauna selvatica.
Divieto di ricerca e raccolta dal 1 febbraio al 30 giugno.
Zona di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, aziende agro-turistico venatorie.
Divieto di ricerca e raccolta nei giorni in cui è consentita la caccia vagante, nei giorni di battuta di caccia al cinghiale in squadra e caccia di selezione, nei giorni di esercizio di caccia da appostamento fisso.
Aziende agri-turistico venatorie.
Per effettuare la ricerca e la raccolta del tartufo è obbligatorio che il cercatore – cavatore segnali la propria presenza.

Visto: MUSUMECI

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 2:

La legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 1985, n. 300.

Nota all'art. 7, comma 1:

L'articolo 12 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." così dispone:

"L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali.

Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.

I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale."

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." così dispone:

"I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione nonché per l'impianto di nuove tartufaie.

Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

I consorzi possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti per i singoli conduttori di tartufaie. Le tabelle sia nei fondi singoli che in quelli consorziati non sono sottoposte a tassa di registro."

Nota all'art. 9, comma 1:

Per la legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." vedi nota all'art. 1, comma 2.

Nota all'art. 13, comma 3:

L'articolo 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." così dispone:

"Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità.

Sono esentati dalla prova d'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le regioni sono pertanto tenute ad emanare norme in merito al rilascio, a seguito del sopracitato esame, di apposito tesserino di idoneità con cui si autorizza a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo.

Sul tesserino devono essere riportate le generalità e la fotografia.

L'età minima dei raccoglitori non deve essere inferiore ai 14 anni.

Le autorizzazioni di raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale.

La ricerca, da chiunque eseguita, deve essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo, con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), deve essere limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.

Non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà.

È in ogni caso vietato:

- a) la lavorazione andante del terreno nel periodo di raccolta dei tartufi;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi;
- c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
- d) la ricerca e la raccolta del tartufo durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali."

Nota all'art. 17, comma 2:

L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo." così dispone:

“ La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.

Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducano; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: «Raccolta di tartufi riservata».

Le regioni, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono invece per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 , e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 .”.

Nota all’art. 20, comma 1:

L’articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.” così dispone:

“I tartufi destinati al consumo da freschi devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

- 1) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco;
- 2) *Tuber melanosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- 3) *Tuber brumale* var. *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- 4) *Tuber aestivum* Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- 5) *Tuber uncinatum* Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;
- 6) *Tuber brumale* Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;
- 7) *Tuber Borchii* Vitt. o *Tuber albidum* Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo;
- 8) *Tuber macrosporum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio;
- 9) *Tuber mesentericum* Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario.

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciali sopraindicate sono riportate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente legge.

L'esame per l'accertamento delle specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate

nell'allegato 1 e, in caso di dubbio o contestazione, con esame microscopico delle spore eseguito a cura del centro sperimentale di tartuficoltura di Sant'Angelo in Vado del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del centro per lo studio della micologia del terreno del Consiglio nazionale delle ricerche di Torino o dei laboratori specializzati delle facoltà di scienze agrarie o forestali o di scienze naturali dell'Università mediante rilascio di certificazione scritta.”.

Nota all'art. 21, comma 1:

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 recante “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.” così dispone:

“Vigilanza.

1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.”.

Note all'art. 22, comma 2, lett. h), i) e j):

Gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 recante “Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 7

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Art. 8

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I «pezzi» ed il «tritume» di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Sono considerate «pezzi» le porzioni di tartufo di dimensione superiore a centimetri 0,5 di diametro e «tritume» quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 2, e la zona geografica di raccolta. La delimitazione della zona deve essere stabilita con provvedimento dell'amministrazione regionale, sentite le amministrazioni provinciali.

Art. 9

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'articolo 2 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonché l'indicazione di «pelati» quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Art. 10

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 11

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 12

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

Art. 13

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum*, *brumale*, *moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum*, *aestivum*, *uncinatum*, *mesentericum*;

- b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;
- c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;
- d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 14

È vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 2, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'allegato 2, annesso alla presente legge.”.

Nota all'art. 26, comma 1:

I commi da 692 a 699 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 1

692. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

693. L'imposta sostitutiva di cui al comma 692 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

694. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

695. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 692 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

696. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « La cessione di tartufo » sono sostituite dalle seguenti: « La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 ».

697. Per le operazioni di acquisto di prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 695, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultino la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice ricevuto del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 692, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché

l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

698. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente:

« Art. 34-ter. - (Regime fiscale per raccoglitori occasionali) - 1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale »;

b) alla Tabella A, parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

« 15-bis) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze »;

c) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

« 1-quater) tartufi freschi o refrigerati »;

d) alla Tabella A, parte III, il numero 20-bis) è sostituito dal seguente:

« 20-bis) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato ».

699. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 496

«Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Dipasquale, Cafeo, Catanzaro il 24 gennaio 2019.
Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' e (III) il 27 gennaio 2019.

D.D.L. n. 236

«Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Assenza il 3 aprile 2018.
Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' e (III) il 19 aprile 2018.
Abbinato al disegno di legge n. 496 nella seduta n. 110 del 20 novembre 2019.

D.D.L. n. 436

«Tartufo dei Nebrodi».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Genovese il 15 novembre 2018.
Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' e (III) il 28 novembre 2018.
Abbinato al disegno di legge n. 496 nella seduta n. 110 del 20 novembre 2019.

D.D.L. n. 501

«Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi nella Regione siciliana».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Tancredi, Campo, Cancellieri, Cappello, Ciano, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano, Schillaci il 31 gennaio 2019.

Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' e (III) il 27 febbraio 2019.

Abbinato al disegno di legge n. 496 nella seduta n. 110 del 20 novembre 2019.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 102 del 29 ottobre 2019, n. 104 del 5 novembre 2019, n. 105 del 6 novembre 2019, n. 110 del 20 novembre 2019, n. 133 del 13 maggio 2020, n. 139 del 10 giugno 2020, n. 140 del 16 giugno 2020 e n. 161 del 24 novembre 2020.

Richiesto parere alle Commissioni 'Bilancio' (II) e 'Ambiente e territorio' (IV) nella seduta n. 140 del 16 giugno 2020.

Parere reso dalla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) nella seduta n. 210 del 29 settembre 2020.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 229 del 3 novembre 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 161 del 24 novembre 2020.

Relatore: Catanzaro.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 233 del 9 dicembre 2020 e n. 234 del 15 dicembre 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 234 del 15 dicembre 2020.

(2020.53.3086)003

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 36.

Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prosecuzione cantieri di servizio

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione e per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e dall'attuale stato di emergenza pandemica causata dal Covid-19, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a finanziare in prosecuzione, per un periodo massimo di tre mesi, i cantieri di servizio di cui all'Avviso n. 1/2018 - cantieri di servizio, già avviati ed in corso, nei limiti delle disponibilità finanziarie realizzatesi a seguito della mancata partecipazione all'Avviso n. 1/2018.

2. Le istanze di finanziamento, da presentarsi con procedura a sportello, sono evase, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in ordine cronologico di presentazione dal dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, secondo le modalità dallo stesso predisposte.

Art. 2.

Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania e dei lavoratori ex Pumex

1. In favore della Città metropolitana di Catania, per la prosecuzione del rapporto di lavoro del personale di cui all'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17 e successive modificazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 1.050 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 191321).

2. Per garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 600 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 313322).

3. Nelle more della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), agli oneri di cui ai commi 1 e 2 pari a complessivi 1.650 migliaia di euro si fa fronte

mediante riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 212016.

4. A seguito della determinazione per l'anno 2021 delle assegnazioni in favore degli enti locali di cui al comma 3, le somme di cui al comma 1, pari a 1.050 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302) e le somme di cui al comma 2, pari a 600 migliaia di euro, sono poste a carico dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

5. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono apportate al Bilancio della Regione le variazioni di bilancio discendenti dal comma 4 e per il reintegro delle disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 212016 per l'importo complessivo di euro 1.650 migliaia di euro.

Art. 3.

Proroga termine contratti personale Camere di commercio e Irsap

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 è prorogato al 31 dicembre 2021 con riferimento al personale con contratto a tempo determinato presso le Camere di commercio e l'Irsap.

Art. 4.

Proroghe dei titoli edilizi in conseguenza dell'emergenza da Covid-19

1. Tutti i permessi di costruire comunque denominati, comprese le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le segnalazioni certificate di agibilità, nonché le convenzioni di lottizzazione e accordi similari e i relativi piani urbanistici attuativi, acquisiti prima e durante la condizione di emergenza da Covid-19, riacquistano validità sino ad un anno successivo alla data di cessazione della stessa emergenza, con automatico spostamento delle date di inizio e fine lavori e possibilità di effettuare varianti secondo le norme vigenti per adeguare i progetti ad eventuali nuove esigenze economiche e gestionali.

2. Tutti i termini di scadenza dei titoli di cui al comma 1 validi alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati di tre anni alle medesime condizioni.

3. Tutti gli altri atti di competenza regionale all'infuori di quelli di cui ai commi 1 e 2, quali certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero scaduti tra l'1 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati rinnovati, conservano la loro validità per l'anno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

COPIA
NON
VALIDA

Art. 5.

Modifiche di norme in materia urbanistica, edilizia e sport

1. Al comma 5 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023".

2. Alla legge regionale 16 agosto 2020, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 53, comma 1, la parola "o" è sostituita dalla parola "e", dopo le parole "loro varianti" sono aggiunte le parole "nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani," e le parole "concludono il procedimento di formazione" sono sostituite dalle parole "si concludono";

b) all'articolo 54 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 le parole "In tal caso diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni eventualmente espresse dai rispettivi organi consiliari" sono sostituite dalle parole "In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario *ad acta*, dai rispettivi uffici tecnici comunali";

2) il comma 5 è abrogato;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore."

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole da "di cui" a "interregionali" sono abrogate.

Art.6.

Sospensione pagamento licenza agenzie di viaggio

1. E' sospeso fino al 30 giugno 2021 il pagamento della voce di cui al numero d'ordine 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.

Art.7.

Interventi finanziari a sostegno dei titolari di partita IVA

1. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid – 19 tutti gli interventi finanziari di sostegno ai soggetti titolari di partita IVA sono

COPIA
NON

da considerarsi sussidio economico e pertanto per la liquidazione non necessitano del DURC.

Art.8.

Disposizioni in favore del libero Consorzio comunale di Siracusa

1. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a concedere un contributo di 1.500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, al libero Consorzio comunale di Siracusa per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente ed al personale della società partecipata Siracusa Risorse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a partire dal 2015 (Missione 0, Programma 0, capitolo 000004).

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario straordinario del libero Consorzio comunale di Siracusa presenta all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica ed all'Assessorato regionale dell'economia un piano di riordino del personale e di razionalizzazione della relativa spesa.

Art. 9.

Proroga contratti personale ente autodromo di Pergusa

1. I contratti a tempo determinato del personale precario dell'Ente Autodromo di Pergusa ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, inserito nell'elenco di cui al medesimo articolo, sono prorogati al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 al fine di consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 dicembre 2020.

MUSUMECI

Assessore regionale
per l'economia

ARMAO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005." così dispone:

"Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali.

1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, una quota delle risorse destinate alle province regionali con le disponibilità del fondo di cui all'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rimane ogni anno nella disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuite alle province che devono avvalersi dei soggetti aventi i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 3 della predetta legge ed inquadrabili nelle categorie corrispondenti alle qualifiche o ai profili professionali riconosciuti anche a seguito di provvedimento giurisdizionale.

2. A decorrere dall'anno 2010, per le finalità di cui al comma 1, la spesa già prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è adeguata dinamicamente agli aggiornamenti contrattuali previsti per legge."

Note all'art. 2, commi 3 e 4:

L'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.

1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:

- a) entrate;
- b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
- c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
- d) mutui;
- e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera.”.

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Art. 6

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.

1. Per il periodo 2017–2020 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro annui. Ai comuni è fatto obbligo di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. A decorrere dal 2014 è, altresì, soppresso il fondo di parte corrente per le autonomie locali di cui all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul medesimo fondo.”.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 recante “Norme in materia di superamento del precariato.” così dispone:

“Norme in materia di superamento del precariato.

1. Alle procedure per il superamento del precariato di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche e integrazioni si applicano i limiti temporali previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni.

2. All'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 8/2018 le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

3. All'articolo 26, comma 6, della legge regionale n. 8/2018 le parole ", entro il 31 dicembre 2018," sono soppresse.

4. All'articolo 26, comma 6-bis, della legge regionale n. 8/2018 le parole da ", il termine del 31 dicembre 2018" fino a "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole "si applicano le disposizioni di cui al comma 6".

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).”.

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante "Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Proroga di termini per la realizzazione di programmi di edilizia agevolata e convenzionata.

1. I termini di cui al comma 78 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle cooperative edilizie inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

2. I termini di cui al comma 79 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26/2012, per l'utilizzazione degli stanziamenti e l'inizio dei lavori da parte delle imprese inserite nelle graduatorie di definizione dei bandi redatti ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge n. 67/1988, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

3. All'articolo 47, comma 17, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, le parole "30 giugno 2014" e "dal 1° luglio 2014" sono rispettivamente sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e "dal 1° gennaio 2021".

4. All'articolo 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole "ad uso residenziale" aggiungere le parole "o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale, previo bando pubblico.". I lavori di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, possono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di inizio, rimanendo a carico del mutuatario gli interessi che gravano per il tempo superiore ai 24 mesi stabiliti per il pre-ammortamento. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, aggiungere le parole "Per le finalità del presente comma, si utilizzano le somme residue di cui al comma 2.".

5. Il termine per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, è prorogato ad ogni effetto al 31 dicembre 2023.

6. (comma soppresso).”.

Nota all'art. 5, comma 2, lett. a) e b):

Gli articoli 53 e 54 della legge regionale 16 agosto 2020, n. 19 recante "Norme per il governo del territorio.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risultano rispettivamente i seguenti:

“ Art. 53

Regime transitorio della pianificazione urbanistica.

1. I piani territoriali ed urbanistici, e le loro varianti *nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani*, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, *si concludono* secondo la disciplina normativa previgente.

2. Il PTR è definitivamente approvato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, entro un anno dall'adozione del PTR di cui al comma 2 dell'articolo 21, approvano i rispettivi piani urbanistico-territoriali. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previa diffida a provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, attua l'intervento sostitutivo tramite la nomina di un commissario ad acta.

Art. 54

Misure di salvaguardia.

1. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali e i comuni, singoli o associati, sospendono ogni determinazione sulle iniziative edilizie e urbanistiche quando siano in contrasto con i rispettivi strumenti di pianificazione adottati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, trascorsi i termini ivi previsti.

2. Nei casi di cui al comma 1 è sospesa anche l'efficacia delle comunicazioni e delle segnalazioni di inizio di attività i cui lavori non abbiano avuto concreto avvio o per i permessi di costruire per i quali sia già decorso il termine di un anno dal rilascio degli stessi.

3. Nelle Città metropolitane, nei liberi Consorzi comunali e nei comuni, singoli o associati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già adottato ma non ancora approvato i rispettivi strumenti urbanistici, la misura di salvaguardia della sospensione perde efficacia se gli strumenti urbanistici non sono approvati entro tre anni dall'adozione. *In tal caso, previa acquisizione del parere motivato VAS e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari o, nel caso di piani adottati da un commissario ad acta, dai rispettivi uffici tecnici comunali.*

4. Per le Città metropolitane, per i liberi Consorzi comunali e per i comuni, singoli o associati, sottoposti a provvedimento di scioglimento dei rispettivi organi di governo, l'attività di pianificazione generale e attuativa è svolta dai commissari straordinari o prefettizi per il periodo di durata dello scioglimento fino al rinnovo degli organi.

5. *(comma abrogato).*

6. *Le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del PTR e comunque non oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore.”.*

Nota all'art. 5, comma 3:

L'articolo 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Iniziative in favore dello sport. Rifinanziamento interventi di spesa in favore dello sport.

1. Per l'esercizio finanziario 2020 il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, è erogato in favore delle società sportive siciliane

professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2019/2020, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa dell'emergenza Covid-19.

2. Per l'esercizio finanziario 2020 i soggetti di cui al comma 1 possono presentare richiesta di rimborso delle spese di trasferta effettuate dagli atleti fino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, nonché il rimborso delle tasse già versate presso le Federazioni per le gare non disputate. A tal fine le relative disponibilità sono ripartite pro quota fra tutti i soggetti richiedenti. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

3. Per l'esercizio finanziario 2020, il contributo di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle Associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI della Sicilia, e il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, è erogato per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integralmente erogati in proporzione alle quote del piano di riparto del 2019.

5. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31/1984 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 1.000 migliaia di euro, (*parole abrogate*) (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710).

6. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della legge regionale n. 8/1978 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 4.000 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

7. Per le finalità di cui all'articolo 46 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473741).

8. Per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 13/2019 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 500 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

9. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 100 migliaia di euro.

10. Ai maggiori oneri di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, quantificati in 6.000 migliaia di euro per l'anno 2020, si provvede per l'importo di 1.500 migliaia di euro, da destinare per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 5, per l'importo di 1.000 migliaia di euro al comma 6 e per l'importo di 250 migliaia di euro al comma 8, mediante riduzione della Missione 1, Programma 3, capitolo 478102 e per l'importo di 4.500 migliaia di euro con le risorse derivanti dal perfezionamento dall'Accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

11. A seguito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato per un minore concorso della Regione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le risorse per una quota pari ad euro 1.500 migliaia di euro per l'anno 2020 sono destinate con delibera della Giunta regionale al ripristino della riduzione di spesa di cui al comma 10.”.

Nota all'art. 6, comma 1:

Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 recante “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'1 agosto 1991, n. 179.

Note all'art. 9, comma 1:

Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Art. 30

Disposizioni in materia di personale precario.

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.”.

La legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 recante “Norme in materia di superamento del precariato.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 20 dicembre 2019, n. 57, S.O.

L'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali.

1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

“22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono soppresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24".

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

6-bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili si applicano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali e del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320 e 313319).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

13. In deroga al comma 10 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto in liquidazione, se in servizio entro la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 8/2012 a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale.

14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. L'Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.”.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 893

«Disposizioni finanziarie e per il sostegno ai processi di crescita e ripartenza del sistema produttivo regionale».

Iniziativa parlamentare: presentato dagli onorevoli Savona, Calderone, Caputo, Caronia, Gallo, La Rocca Ruvolo, Mancuso, Papale, Pellegrino e Ternullo il 26 novembre 2020.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 26 novembre 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 233 del 9 dicembre 2020, n. 235 del 16 dicembre 2020, n. 236 del 17 dicembre 2020 e n. 237 del 22 dicembre 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 237 del 22 dicembre 2020.

Relatore: Riccardo Savona.

Deliberato stralcio dalla Presidenza dell'Assemblea nella seduta n. 238 del 28 dicembre 2020 (ddl n. 893/A Stralcio I).

Deliberato stralcio dalla Presidenza dell'Assemblea nella seduta n. 240 del 30 dicembre 2020 (ddl n. 893/A Stralcio I bis).

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 238 del 28 dicembre 2020 e n. 240 del 30 dicembre 2020.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 240 del 30 dicembre 2020.

(2020.53.3097)083

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Barone Francesco Celsa, 33.

ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del

Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza

Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico -

via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2021

PARTE PRIMA

I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale

— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00

II)I Abbonamento ai fascicoli ordinari, inclusi i supplementi ordinari e l'indice annuale:

— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 0000296905 intestato a "Cassiere della Regione Siciliana - GURS", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banca di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione di tutti i dati necessari per l'emissione della **fattura elettronica** e cioè: intestazione, Codice Univoco o PEC di riferimento, indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinata alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione